SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIII LEGISLATURA —

Doc. II n. 12

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore LORENZI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1996

Modifica dell'articolo 89 del Regolamento

Onorevoli Senatori. – Si è un pò tutti consapevoli della scarsa incisività che gli interventi in discussione generale degli onorevoli parlamentari hanno avuto in passato e tutt'ora hanno sull'opinione pubblica.

Al riguardo si è ripetutamente avanzata anche la richiesta di una maggiore puntuale attenzione ad essi da parte dei moderni mezzi di telecomunicazione, nella piena consapevolezza del primato della rappresentatività democratica parlamentare, istituzionalmente esercitata, sulle attuali alternative della politica spettacolo. C'è dunque la necessità di recuperare la piena dignità di quel ruolo legislativo, che anche per altre ragioni è andato gradatamente perdendo credibilità e attenzione.

È in questa direzione che si muove la presente proposta di modifica dell'articolo 89 del Regolamento del Senato della Repubblica. Tale proposta mira appunto ad incentivare l'interesse sul dibattito parlamentare, promuovendone le qualità di immediatezza, spontaneità, vivacità e funzionalità.

Il problema riguardante le modalità degli interventi parlamentari non è affatto nuovo; a sollevarlo energicamente fu in particolare il liberale francese del 1800 Benjamin Constant.

Egli sosteneva che la lettura degli interventi parlamentari in Aula, in sostituzione delle orazioni, affettava il dibattito stesso, in quanto introducente delle posizioni precostituite e conseguentemente non suscetti-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bili di modificazione. Tale comportamento aveva dunque, per Benjamin Constant, la grave conseguenza di inficiare la funzione del Parlamento.

Senza sposare pedissequamente tale intransigente posizione, alla luce anche delle innovazioni sopraggiunte nel corso di quasi due secoli, la presente proposta tende a cogliere e superare alcuni aspetti di quel problema. Essa prevede infatti, oltre ad una sensibile e più funzionale riduzione dei tempi, sia interventi scritti che orali, con la

sola variante della discriminazione degli stessi allorchè il tempo di lettura superi la durata dei 5 minuti; nel qual caso la lettura viene interrotta ed il testo scritto posto agli atti con l'annotazione «intervento scritto».

Siamo certi di poter contare sulla massima attenzione dell'Assemblea per un tema così delicato. La speranza che ci accompagna è quella di poter contribuire al progresso della democrazia ed al trionfo in politica dei valori di onestà, autonomia e libertà.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

- 1. All'articolo 89 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quindici»;
- *b)* al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «5. In nessun caso è consentita la lettura di interventi scritti per una durata superiore ai cinque minuti. Decorso tale termine, il Presidente invita l'oratore ad interrompere la lettura; quest'ultimo, se lo desidera, può consegnare il testo da lui predisposto ai Resoconti, affinchè sia pubblicato con l'annotazione «Intervento scritto».